

I838 - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI

Provvedimento n. 29718

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2019, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti di COBAT RIPA, COBAT, Fiamm Energy Technology S.p.A., Clarios Italia S.r.l., Eco-bat S.r.l., Piomboleghe S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., e ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., volta ad accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE consistenti nel coordinamento del proprio comportamento di acquisto degli accumulatori per veicoli e industriali esausti, anche in seno a COBAT RIPA e COBAT (e al precedente consorzio Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo);

VISTA la propria delibera del 20 maggio 2020, con la quale l'istruttoria è stata estesa soggettivamente nei confronti di Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. ed oggettivamente all'accertamento di possibili ulteriori violazioni dell'articolo 101 TFUE, concernenti la raccolta di informazioni riservate relative ai detentori del rifiuto e l'offerta ai raccoglitori di prezzi di acquisto differenziati a seconda dell'origine del rifiuto, la condivisione di informazioni commercialmente sensibili in seno agli organi consortili, nonché la presenza di possibili restrizioni all'acquisto di accumulatori esausti da sistemi di raccolta concorrenti, di vincoli per il trattamento di essi presso i riciclatori consortili e la definizione, in una filiera remunerativa, di contributi ambientali differenziati per le diverse categorie di produttori/importatori e contemplati anche per i riciclatori, la cui presenza in COBAT e COBAT RIPA, e prima ancora nel consorzio Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, appariva suscettibile di aver alterato le dinamiche di concorrenza tra sistemi di raccolta;

VISTE le comunicazioni dell'8 febbraio 2021, con le quali tutte le parti del procedimento hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990", volti a rimuovere i possibili profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 23 febbraio 2021, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 25 febbraio 2021, degli impegni proposti da COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni presentate da COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. in data 26 aprile 2021;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, del 12 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. COBAT RIPA (nel seguito "COBAT RIPA") è un consorzio per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori al piombo, costituito a far data dal 1º giugno 2018 nell'ambito della scissione in più consorzi distinti di Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, inizialmente contemplato quale consorzio unico obbligatorio e in seguito, con il Decreto Legislativo n. 188/2008, divenuto un sistema di raccolta e trattamento che presta servizi in concorrenza con altri sistemi¹. A COBAT RIPA si affianca, per quanto in questa sede di interesse, il consorzio COBAT SERVIZI, poi

¹ [Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, è stato inizialmente istituito dall'articolo 9-quinquies del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 175, con la funzione di assicurare la raccolta e lo smaltimento delle batterie e degli

ridenominato COBAT (nel seguito "COBAT" e, unitamente a COBAT RIPA, "sistema COBAT"), cui sono state affidate funzioni di coordinamento e supporto organizzativo/amministrativo ai diversi consorzi settoriali². COBAT RIPA e COBAT avevano inizialmente un'analoga struttura statutaria e compagine consortile, con suddivisione dei consorziati nelle tre categorie A1, A2 e A3, tra le quali risultava di gran lunga prevalente (all'80%) la categoria A1, nella quale rientravano i produttori/importatori e gli *smelter* (o riciclatori) storicamente aderenti al consorzio che, pertanto, venivano qualificati come soci "fondatori". Mentre il COBAT è rimasto ad oggi invariato, con effetto dal 1º gennaio 2020 lo Statuto di COBAT RIPA ha modificato significativamente la *governance* del consorzio, in primo luogo eliminando la ripartizione dei consorziati nelle categorie A1, A2 e A3 e riducendo in maniera significativa il numero di quote di partecipazione assegnate agli *smelter*³. Nel 2020, il fatturato generato da COBAT RIPA è stato pari a circa 5.5 milioni di euro, mentre quello generato da COBAT è stato pari a circa 62 milioni di euro.

2. Fiamm Energy Technology S.p.A. (nel seguito "Fiamm") è una *joint venture* nata nel 2016 in seguito al conferimento, da parte di Fiamm S.p.A., del ramo di azienda relativo agli accumulatori per veicoli e industriali con tecnologia al piombo; Fiamm è attualmente controllata congiuntamente da Hitachi Chemical Company Ltd. (51%) e da Elettra 1938 S.p.A. (49%)*⁴. Fiamm è un consorziato di categoria A1 di COBAT (categoria produttori/importatori), con una quota pari al [omissis]%, e deteneva la stessa quota in COBAT RIPA prima della citata modifica statutaria, a valle della quale partecipa al 70% del fondo consortile di COBAT RIPA unitamente a tutti gli altri produttori/importatori ad esso aderenti. Nel periodo aprile 2019-marzo 2020, Fiamm ha generato un fatturato consolidato pari a circa 371 milioni di euro.

3. Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. (nel seguito "Siapra") è una società interamente controllata da Fiamm, attiva nella produzione di accumulatori per veicoli e industriali al piombo. Nel periodo aprile 2019-marzo 2020, Siapra ha generato un fatturato pari a circa 249 milioni di euro.

4. Clarios Italia S.r.l. (nel seguito "Clarios") è una società attiva nella vendita di accumulatori per veicoli e industriali al piombo, recentemente ceduta dal gruppo Johnson Controls, unitamente al ramo di azienda relativo alle soluzioni di *energy storage*, al fondo di investimento Brookfield⁶. In particolare, Clarios è la nuova denominazione assunta in data 2 febbraio 2019 da Johnson Controls Autobatterie S.p.A., cui Clarios è succeduta in seno a COBAT

accumulatori al piombo esausti, per fare fronte ai problemi ambientali derivanti dall'abbandono di batterie e accumulatori al piombo contenenti componenti tossici e riciclabili. Cobat ha perso la propria posizione di monopolista legale nel momento in cui, con D.Lgs. n. 188/2008, è stato consentito a tutti i produttori/importatori di accumulatori al piombo di organizzare e gestire autonomi sistemi di raccolta e trattamento, su base individuale o collettiva. Nell'ambito di tale riorganizzazione complessiva della filiera, il Cobat "è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento (...) e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del presente decreto" (articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 188/2008).]

² [Il consorzio COBAT SERVIZI è stato ridenominato COBAT in data 20 dicembre 2018, con effetto dal 19 febbraio 2019 (cfr. visure CCIAA). Oltre alla raccolta di batterie e accumulatori al piombo esausti (sia pile e accumulatori portatili che accumulatori per veicoli e industriali), il sistema COBAT ha progressivamente gestito anche la raccolta e il trattamento di altre tipologie di rifiuti, quali quelli relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") e provenienti da veicoli fuori uso, a cui sono attualmente dedicati i due consorzi settoriali COBAT RAEE e COBAT TYRE.]

³ [Fino al settembre 2019 i soci di COBAT RIPA erano suddivisi nelle tre categorie A1, A2 e A3. Nella categoria A1 rientravano i produttori/importatori e i riciclatori storicamente aderenti al consorzio che, pertanto, venivano qualificati come soci "fondatori". A tali soggetti erano attribuite 47.182 quote di partecipazione al fondo consortile (di cui 23.591 ai produttori/importatori e 23.591 ai riciclatori) su 58.978 complessive. Ai soci di categoria A1 era inoltre riservato il diritto di intervento e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci A1 avevano l'onere di finanziare COBAT RIPA attraverso la corresponsione del c.d. contributo ambientale, il cui importo era versato per metà dai produttori/importatori (i quali contribuivano sulla base delle quantità di batterie esauste immesse al consumo) e per metà dai riciclatori (che contribuivano in base alla rispettiva capacità produttiva). I soci A2 erano invece associazioni di imprese attive nella vendita e nella raccolta di pile e accumulatori; il previgente Statuto di COBAT RIPA assegnava a tale categoria di soci, complessivamente, 11.796 quote di partecipazione al fondo consortile (i.e., 5.898 per le associazioni delle imprese artigiane che installano, vendono ed utilizzano pile e accumulatori e 5.898 per le associazioni delle imprese che svolgono attività di raccolta di pile e accumulatori). Anche a tali soggetti veniva riconosciuto il diritto di intervento e di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto in quella straordinaria. Nella categoria A3 rientravano invece i produttori/importatori già aderenti al precedente consorzio obbligatorio COBAT ma che non rientravano nella categoria A1 e quelli che avevano aderito a COBAT RIPA dopo il 31 maggio 2018. A tali operatori era attribuito un numero variabile – ma uguale per tutti – di quote di partecipazione al fondo consortile. Il vecchio Statuto riconosceva a tali soci il solo diritto di partecipare alle adunanze assembleari, senza tuttavia la possibilità di votare o intervenire. L'attuale Statuto di COBAT RIPA, entrato in vigore il 1º gennaio 2020, ha eliminato la ripartizione dei consorziati nelle categorie A1, A2 e A3 e ha modificato la governance del consorzio: in particolare, ai sensi del nuovo Statuto, 42.000 delle 60.000 quote di partecipazione al fondo consortile (ossia il 70%) sono attribuite ai produttori/importatori (suddivisi in varie categorie sulla base delle tipologie di batterie immesse al consumo). Ai riciclatori, alle associazioni di raccoglitori e alle associazioni nazionali di riferimento delle imprese che installano, vendono e utilizzano pile e accumulatori sono invece rispettivamente attribuite 6.000 quote di partecipazione (ossia il 30% del fondo consortile).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

⁴ [Cfr. visure CCIAA e decisione della Commissione europea del 23 gennaio 2017, caso M.8271, Hitachi Chemical Company/Fiamm/JV. Elettra 1938 S.p.A. è la società finanziaria a capo del gruppo Fiamm [omissis].]

⁵ [Doc. 2990.]

⁶ [Cfr. decisione della Commissione europea del 14 febbraio 2019, caso M.9224 – Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business.]

quale consorziato di categoria A1 (categoria produttori/importatori), con una quota pari al [omissis]% del fondo consortile⁷; inizialmente Clarios partecipava in egual misura anche a COBAT RIPA mentre attualmente, a valle della citata riorganizzazione, ne detiene il 70% del fondo consortile insieme a tutti gli altri produttori di pile e accumulatori al piombo. Nel periodo ottobre 2019-settembre 2020, Clarios ha generato un fatturato pari a circa 109 milioni di euro.

5. Eco-bat S.r.l. (nel seguito "Eco-bat") è una società parte del gruppo Eco-bat, attivo a livello mondiale nei settori della produzione di piombo primario e del recupero delle batterie al piombo esauste, per la produzione di piombo secondario⁸. In Italia, Eco-bat dispone di due impianti di trattamento e recupero di batterie al piombo esauste siti a Paderno Dugnano (MI) e Marcianise (CA). Eco-bat è un consorziato di categoria A1 di COBAT (categoria riciclatori), con una quota pari al [omissis]% del fondo consortile⁹, che inizialmente partecipava nella stessa misura anche a COBAT RIPA, mentre attualmente ne detiene il 10% del fondo consortile insieme agli altri riciclatori. Nel 2019, Eco-bat ha generato un fatturato pari a circa 104 milioni di euro.

6. Piomboleghe S.r.l. (nel seguito "Piomboleghe") è una società attiva nel settore del recupero e trattamento delle batterie al piombo esauste, che dispone di uno stabilimento sito a Brugherio (MB)¹⁰. Piomboleghe è un consorziato di categoria A1 di COBAT (categoria riciclatori), con una quota pari al [omissis]% del fondo consortile¹¹, che inizialmente partecipava nella stessa misura anche a COBAT RIPA mentre attualmente ne detiene il 10% del fondo consortile insieme agli altri riciclatori. Nel 2019, Piomboleghe ha generato un fatturato pari a circa 75 milioni di euro.

7. Piombifera Italiana S.p.A. (nel seguito "Piombifera") è una società attiva nel settore del recupero e trattamento delle batterie al piombo esauste, che dispone di uno stabilimento sito a Macloio (BS), attualmente parte del gruppo bulgaro Monbat¹², attivo anche nella produzione e vendita di batterie al piombo nuove. Piombifera è un consorziato di categoria A1 di COBAT (categoria riciclatori), con una quota pari al [omissis]% del fondo consortile¹³, che inizialmente partecipava nella stessa misura anche a COBAT RIPA mentre attualmente ne detiene il 10% del fondo consortile insieme agli altri riciclatori. Nel 2019, Piombifera ha generato un fatturato pari a circa 10 milioni di euro.

8. E.S.I. Ecological Scrap Industry S.p.A. (nel seguito "ESI") è una società attiva nel settore del recupero e trattamento delle batterie al piombo esauste, che dispone di uno stabilimento sito a Pace del Mela (ME)¹⁴; [omissis]. ESI è stato un consorziato di categoria A1 di COBAT RIPA e COBAT (categoria riciclatori, con una quota pari al [omissis]% dei rispettivi fondi consortili), [omissis]¹⁵. Nel 2020, ESI ha generato un fatturato pari a circa 250 mila euro.

9. [Omissis].

II. LA DENUNCIA DI [omissis] E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

10. Con segnalazione pervenuta in data 22 luglio 2019, integrata in data 18 novembre 2019, [omissis] ha denunciato l'esistenza di un'intesa in seno agli organi decisionali del sistema COBAT, avente ad oggetto la definizione delle condizioni economiche di acquisto degli accumulatori per veicoli e industriali esausti raccolti dal sistema COBAT e dai sistemi di raccolta concorrenti.

11. A supporto della propria denuncia, il segnalante ha prodotto [omissis], nonché una serie di informazioni relative alle proprie condizioni di conferimento del rifiuto, tra cui quelle applicabili a Fiamm, che ad avviso di [omissis] offrono la prova dell'effetto escludente delle condotte oggetto di segnalazione quantomeno a partire dal 2018.

12. In seguito all'avvio del procedimento, deliberato nella riunione dell'Autorità del 3 dicembre 2019, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle parti del procedimento, a valle dei quali il 20 maggio 2020 l'Autorità ha deliberato di estendere l'istruttoria soggettivamente alla società Siapra, interamente controllata da Fiamm, e oggettivamente all'accertamento di possibili ulteriori condotte restrittive poste in essere a diversi stadi della filiera del recupero degli accumulatori al piombo esausti.

⁷ [Doc. 2990.]

⁸ [Eco-bat è attualmente controllata da Eco-bat B.V. con una quota pari al 99,9% del capitale, mentre il restante 0,1% è in capo a HJE Limited.]

⁹ [Doc. 2990.]

¹⁰ [Piomboleghe è attualmente controllata al 100% da CP Colombo S.r.l.]

¹¹ [Doc. 2990.]

¹² [Piombifera è attualmente controllata al 100% da Monbat Italy – S.r.l. Unipersonale.]

¹³ [Doc. 2990.]

¹⁴ [Il capitale di ESI è attualmente interamente detenuto da Tourist Ferry Boat S.p.A.]

¹⁵ [Doc. 2989.]

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

13. Il settore interessato dal presente procedimento è quello della filiera del recupero degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti (nel seguito anche solo “accumulatori esausti”) che, una volta giunti a fine vita, vengono raccolti e recuperati per l'estrazione del piombo in essi contenuto e per la sua trasformazione in nuova risorsa (cd. piombo secondario). Il piombo secondario rappresenta, allo stato, il principale *input* produttivo per la produzione di accumulatori al piombo nuovi, secondo un modello di economia circolare¹⁶.

14. In questo settore operano una pluralità di operatori, cui sono affidate distinte fasi della filiera, tutte svolte in regime di mercato in quanto il valore della materia prima generata, a valle del trattamento del rifiuto, supera il costo delle attività di recupero e dunque rende tali attività remunerative:

(i) la raccolta del rifiuto piomboso, operata dai c.d. raccoglitori, i quali acquistano gli accumulatori esausti dai detentori del rifiuto (principalmente officine meccaniche ed autoricambi), in regime di libero mercato a prezzi correlati alle quotazioni del piombo primario presso il *London Metal Exchange* (“LME”, che costituisce la borsa mondiale di riferimento)¹⁷;

(ii) il trattamento e riciclo, operato dai riciclatori (in inglese, *smelter*), ovvero da produttori integrati, che trasformano il rifiuto raccolto dai raccoglitori in piombo secondario, per il suo riutilizzo da parte dei produttori nel processo di produzione di accumulatori nuovi¹⁸;

(iii) l'attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti, prevista dal legislatore nazionale quale fase che si colloca tra la raccolta e il riciclo, svolta dai c.d. sistemi di raccolta e trattamento cui per legge devono aderire coloro che immettono accumulatori sul mercato nazionale (produttori e importatori)¹⁹. In tal senso, i sistemi di raccolta svolgono una funzione di intermediazione, acquistando in proprio il rifiuto dai raccoglitori per poi venderlo a produttori integrati e riciclatori, oppure affidandolo a questi ultimi in conto lavorazione su mandato dei produttori, a cui viene poi ceduto come materia prima seconda a valle del processo di trasformazione²⁰.

15. In quest'ultimo segmento *sub* (iii) si inserisce l'attività del sistema COBAT, che ha dapprima operato quale consorzio unico obbligatorio e poi, per effetto della già citata liberalizzazione avviata in Italia con il Decreto Legislativo n. 188/2008, ha continuato a offrire i propri servizi in regime di concorrenza con altri sistemi di raccolta²¹. Secondo i dati disponibili nell'ultimo rapporto annuale del CDCNPA relativo all'anno 2019, in Italia operano 14 sistemi collettivi e due sistemi individuali²²; il sistema COBAT rimane di gran lunga il principale sistema di raccolta di accumulatori per veicoli e industriali (con una quota nel 2018 pari a circa il 63% della raccolta nazionale²³), ed è l'unico sistema nazionale di raccolta e trattamento che ha nella propria compagine consortile, oltre ai produttori, anche operatori attivi

¹⁶ [Cfr. Doc. 2688.]

¹⁷ [Lungo la filiera, il prezzo della batteria esausta è infatti normalmente indicizzato al prezzo del piombo primario sull'LME ed è espresso in misura percentuale rispetto al valore di borsa; in questo contesto, il rifiuto può assumere un valore fino al 50% dell'indice di borsa in quanto da una tonnellata di rifiuto piomboso si ricava, alla fine del processo di recupero, circa mezza tonnellata di piombo secondario. L'attività di raccolta degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti si differenzia da quella relativa alle pile e agli accumulatori portatili, per cui il riciclo delle materie in essi contenute non copre il costo di gestione della raccolta e che è pertanto resa operativa attraverso il coordinamento diretto del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (“CDCNPA”), istituito dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 188/2008, cui è affidato anche il compito di assicurare il rispetto di obiettivi minimi di raccolta fissati dalla legge. Il CDCNPA si occupa anche di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta e il riciclo dei rifiuti, ivi compresi gli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti, (articolo 17, lett. c), del D.Lgs. n. 188/2008), che vengono divulgati nell'ambito di un rapporto annuale pubblicato sul proprio sito istituzionale.]

¹⁸ [Come descritto nel Rapporto CDCNPA per l'anno 2019, i dispositivi contenenti piombo sono condotti, tramite raccolta differenziata, presso aree di stoccaggio dedicate. Successivamente sono sottoposti a frantumazione, ovvero un processo meccanico attraverso il quale le parti fisiche del dispositivo sono triturate e separate. Le componenti metalliche subiscono un processo di recupero che consta di due fasi: (i) fusione, nella quale il piombo viene raccolto in fornì con l'aggiunta di reagenti specifici; (ii) raffinazione del piombo derivato dalla fusione, a cui sono poi eliminate le relative impurità. Dopo questa ultima fase si ottiene il piombo secondario, del tutto uguale al minerale originario e con le stesse possibilità di utilizzo.]

¹⁹ [In tal senso, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i produttori di batterie nuove debbano organizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, “sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale”. A questo fine, essi possono (i) aderire a sistemi già esistenti e utilizzare la relativa rete di raccolta, oppure (ii) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori. Gli stessi produttori debbono poi anche istituire, su base individuale o collettiva, un sistema di trattamento e riciclaggio, al fine di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti (articolo 10).]

²⁰ [Molti Stati membri dell'Unione europea non contemplano invece alcun obbligo di adesione ad un sistema di raccolta e trattamento, come previsto in Italia, e dunque i raccoglitori possono direttamente conferire il rifiuto ai produttori integrati o agli impianti di smaltimento (sul punto, cfr. anche la decisione della Commissione europea dell'8 febbraio 2017, caso 40.018 – Car battery recycling, disponibile sul sito Internet della Commissione).]

²¹ [L'art. 20 del D.Lgs. n. 188/2008 ha infatti qualificato il preesistente sistema COBAT come uno tra i più sistemi di raccolta e di trattamento che potranno operare sul mercato, e ne ha disposto la prosecuzione dell'attività in conformità alle nuove disposizioni, imponendo al COBAT di adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, allo scopo esplicito di evitare che la sua attività comportasse ostacoli alla concorrenza. In questo contesto, come noto, si è inserita anche l'Autorità con il procedimento I697 (decisione del 29 aprile 2009, n. 19814, caso I697 – Riciclaggio delle batterie esauste, in Boll. n. 17/2009).]

²² [Rapporto CDCNPA per l'anno 2019.]

²³ [Cfr., sul punto, i dati sulla raccolta del sistema COBAT presenti nell'ultima Relazione annuale COBAT disponibile, relativa all'anno 2018 (Doc. 7), e i dati sulla raccolta complessiva presenti nel rapporto CDCNPA 2018 (Doc. 6).]

nella fase del recupero. Ai COBAT aderiscono, in particolare, tutti i principali riciclatori italiani con una quota che, secondo le stime del segnalante relative all'anno 2017, è pari ad almeno l'80% della capacità di smaltimento nazionale²⁴. Il sistema COBAT ha tradizionalmente ceduto parte dei rifiuti raccolti ai propri *sme/ter* nel contesto di gare ad essi riservate, e la restante parte in maniera sostanzialmente amministrata ai soci A1 di COBAT²⁵.

16. Diversamente da quanto avviene negli altri sistemi di raccolta, i produttori che aderiscono a COBAT RIPA, che rappresentano circa il 47% dell'impresso al consumo di accumulatori per veicoli e industriali in Italia²⁶, versano al consorzio contributi ambientali²⁷, seppure, come sopra anticipato, l'attività di recupero del piombo contenuto negli accumulatori per veicoli e industriali esausti è remunerativa e dovrebbe già coprire i costi di gestione dell'attività di raccolta sostenuti²⁸.

IV. I MERCATI RILEVANTI

17. Il primo possibile mercato del prodotto rilevante è quello dell'acquisto degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti²⁹. In tale mercato sono presenti in Italia, sul lato dell'offerta, i sistemi di raccolta (tra cui il sistema COBAT), mentre sul lato della domanda operano tanto i riciclatori quanto i produttori integrati, che dispongono di propri impianti di trattamento o che hanno in essere *tolling agreement* (di cessione del rifiuto in conto lavorazione) con alcuni riciclatori³⁰.

18. Dal punto di vista della dimensione geografica, come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo, le condotte poste in essere dal sistema COBAT e dai citati consorziati di categoria A1 sembrano aver contribuito alla chiusura del mercato nazionale (limitando in primo luogo la partecipazione alle gare ai soli riciclatori COBAT) sembrando necessario quindi, in coerenza con la giurisprudenza nazionale, confinare il perimetro della possibile infrazione al mercato italiano³¹.

19. Le condotte oggetto del procedimento appaiono altresì suscettibili di interessare una serie di ulteriori mercati rilevanti a monte e a valle della filiera: in primo luogo, il mercato, di possibile dimensione nazionale, dei servizi di intermediazione nel recupero degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti, in cui competono fra di loro i sistemi di raccolta nell'offerta ai produttori di servizi di *compliance* agli obblighi ambientali di recupero e riciclo degli accumulatori immessi sul mercato; in secondo luogo, il mercato, che appare anch'esso di dimensione nazionale o tutt'al più *sub-nazionale*, della raccolta degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti, in cui l'offerta è rappresentata dai raccoglitori e la domanda dai sistemi di raccolta.

20. La definizione dell'esatto perimetro dei mercati del prodotto e geografici può comunque essere lasciata aperta perché, come si avrà modo di illustrare nei prossimi paragrafi, nel caso di specie l'Autorità non procede con l'accertamento dell'infrazione, dando seguito all'istanza presentata dalle parti ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

²⁴ [Cfr. le informazioni trasmesse dal segnalante in data 22 luglio 2019 (Doc. 1), secondo il quale il restante 20% circa del mercato è rappresentato da pochi operatori marginali, tra cui Team Italia S.r.l. e New Meca S.r.l.]

²⁵ [Nel senso della cessione degli accumulatori esausti in quota parte attraverso aste riservate, cfr. [omissis] (Doc. 9, pag. 3); cfr. anche le dichiarazioni rese dai rappresentanti del gruppo Monbat che ha acquistato Piombifera nel 2017, come riportate nel portale Batteries International in data 5 ottobre 2017, da cui sembra emergere una possibile assegnazione pro quota anche per i riciclatori: "the batteries for recycling come from the Italian market, ..., and Monbat's membership of COBAT, Italy's official recycling association for lead, entitles it to an annual quota of scrap batteries" (Doc. 8).]

²⁶ [Cfr. l'ultima Relazione annuale COBAT disponibile, relativa all'anno 2018 (Doc. 7).]

²⁷ [Cfr., in tal senso, i bilanci di alcuni produttori aderenti al sistema COBAT, in cui si dà atto del versamento di contributi ambientali/eco-contributi, o di costi relativi alla raccolta riconosciuti al sistema COBAT (tra cui, con riferimento alle parti del procedimento, bilancio 2018 di Fiamm, pag. 50, in cui si considera che "[l]a voce altri ricavi e proventi ammonta a complessivi Euro 4.668 mila e principalmente si riferisce per Euro 3.980 mila al recupero spese gestione dei rifiuti piombosi sul territorio nazionale"; bilancio alla data del 30.09.208 di Clarios, pag. 24, in cui si parla di "costi per la raccolta").]

²⁸ [Sul punto, l'art. 13 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede infatti che, diversamente da quanto contemplato nel previgente sistema di monopolio del Cobat che richiedeva un contributo ambientale teso a sostenere il costo di attività svolte in perdita, il finanziamento delle attività svolte da ciascun sistema consortile dovrà essere determinato anche "tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio".]

²⁹ [Dinamiche concorrenziali diverse caratterizzano il settore dei rifiuti di pile e degli accumulatori al piombo portatili, il cui recupero viene gestito nell'ambito di un sistema amministrato dal CDCNPA in quanto relativo ad un'attività a fallimento di mercato. Per questo motivo, i rifiuti di pile e degli accumulatori al piombo portatili non sembrano appartenere allo stesso mercato del prodotto rilevante.]

³⁰ [Cfr. sul punto, anche la recente decisione della Commissione europea nel caso Car battery recycling, in cui pone sullo stesso livello concorrenziale il riciclatore e il produttore che disponga di contratti di conto lavorazione, accertando un'intesa tra tali soggetti in sede di acquisto degli accumulatori esausti per il successivo recupero (cfr. decisione della Commissione dell'8 febbraio 2017, caso AT.40018, par. 2.3 ss., disponibile sul sito Internet della Commissione). Si è già dato atto che, in questo caso, il possibile coordinamento è avvenuto nell'ambito del sistema COBAT, essendo in Italia contemplata per legge l'intermediazione tra raccoglitori e riciclatori da parte dei sistemi di raccolta, diversamente da altri paesi europei.]

³¹ [Esemplificativo in tal senso è anche che, per poter aver accesso ad una quota sufficiente di rifiuti raccolti in Italia, alcuni operatori esteri considerino che l'unico modo sia di avere una presenza fisica in Italia che sia legata al sistema COBAT. Cfr., sul punto, comunicato stampa del 26 settembre 2017 estratto dal sito Internet del gruppo Monbat, che ha acquistato Piombifera nel 2017: "[t]he decision for acquisition of additional recycling facilities is due to the increased demand for raw materials for production of lead batteries of the plants of Monbat AD and Start AD as the scrap market in Italy is one of the most developed in Europe"; cfr. anche comunicato stampa del 5 ottobre 2017 del portale Batteries International (Doc. 8).]

V. LE CONDOTTE CONTESTATE

21. Nel provvedimento di avvio e di estensione del procedimento, l'Autorità ha ipotizzato l'esistenza di una complessa intesa in violazione dell'articolo 101 TFUE che interessa diversi livelli della filiera del recupero degli accumulatori al piombo esausto, secondo una strategia che appariva tesa ad assicurare ai soci storici di COBAT e COBAT RIPA un flusso continuo di rifiuti a prezzi controllati e ad escludere dal mercato i sistemi di raccolta concorrenti. Tale complessa strategia sembrava interessare, secondo l'ipotesi formulata dall'Autorità, in primo luogo lo stadio della negoziazione del COBAT con i raccoglitori, e in quella sede si declinava nell'acquisizione e nell'utilizzo a scopo escludente di informazioni riservate sui punti di approvvigionamento dei raccoglitori (i detentori del rifiuto), anche applicando prezzi di acquisto degli accumulatori esausti differenziati a seconda dell'origine del rifiuto, al fine di ridurre la base di raccolta dei sistemi concorrenti, aumentando contestualmente il flusso di rifiuti garantito ai soci storici del COBAT.

22. Gli accumulatori esausti così raccolti dal sistema COBAT sarebbero poi stati ceduti, sempre secondo l'ipotesi formulata dall'Autorità, in maniera sostanzialmente amministrata per prezzi e quantità solo ai soci storici di COBAT e COBAT RIPA, di categoria A1; tale condotta sembrava essere stata definita nell'ambito dei Consigli di amministrazione o Comitati esecutivi di COBAT RIPA e/o COBAT, in entrambi i casi con il necessario contributo degli *smelter* e di almeno uno tra i produttori Fiamm e Clarios. *[Omissis]* possibilità di influenzare in questo modo la condotta dei consorzi *[omissis]*³².

23. A tal proposito, dalle informazioni in atti sembrava emergere che nell'ambito degli organi consortili le parti del procedimento avessero deciso di procedere con una ripartizione pro-quota degli accumulatori esausti raccolti dal COBAT, a prezzi progressivamente più bassi nell'ottica di abbassare altrettanto progressivamente il valore della risorsa acquistata per gli operatori a monte nella filiera, con l'intento di calmierare il mercato. Se da un lato in taluni casi parte dei rifiuti raccolti veniva poi ceduta ai riciclatori nel contesto di gare, queste, oltre ad essere ad essi riservate (con l'esclusione di altri *player* potenzialmente interessati, italiani o stranieri), apparivano potenzialmente falsate dall'interazione degli *smelter* nell'ambito degli organi consortili di COBAT RIPA/COBAT, nei quali veniva contestualmente definita la strategia di calmieramento del mercato (*[omissis]*)³³.

24. Nel contesto di tali gare riservate ai riciclatori, *[omissis]*, i riciclatori COBAT sembravano poi essersi suddivisi i diversi lotti di gara, nel senso che ciascun riciclatore avrebbe presentato offerte solo per lotti a cui non partecipano gli altri operatori, sulla base di un criterio di spartizione territoriale, di modo da non generare alcun rialzo rispetto al prezzo a base d'asta; in questo modo, sarebbe dunque stata assicurata la tenuta della strategia di calmieramento del valore della risorsa lungo la filiera, al contempo incidendo anche sulle dinamiche di allocazione concorrenziale dei volumi tra i diversi *smelter*. L'efficacia del coordinamento appariva inoltre garantita dal fatto che, come detto, alle gare potevano partecipare solo i riciclatori COBAT, ad esclusione dunque dei riciclatori nazionali non consorziati in COBAT e dei riciclatori esteri.

25. In considerazione di ciò, e anche alla luce dell'ulteriore documentazione acquisita in ispezione, nel provvedimento di estensione del procedimento l'Autorità aveva inoltre ipotizzato che la presenza stessa dei riciclatori A1 in COBAT e in COBAT RIPA rappresentasse di per sé un elemento suscettibile di alterare le dinamiche di concorrenza tra sistemi di raccolta, cui aderiscono i produttori/importatori che immettono accumulatori al piombo per veicoli e industriali sul mercato nazionale.

26. L'Autorità aveva poi ipotizzato che le condizioni di conferimento del rifiuto da COBAT RIPA/COBAT ai due produttori Clarios e Fiamm non fossero dissimili da quelle praticate ai riciclatori (*[omissis]*³⁴), e dunque concordate per *[omissis]*³⁵, anche considerato il peso che entrambi tali soggetti rivestivano negli organi di governo di COBAT RIPA/COBAT in cui venivano definiti tali parametri. Conseguentemente, per non rompere la *pax* definitasi all'interno del sistema COBAT, le condizioni economiche per la valorizzazione degli accumulatori esausti da parte dei riciclatori presso sistemi di raccolta concorrenti dovevano essere allineate a quelle oggetto della gara COBAT (non può essere *[omissis]*³⁶).

27. In sede di estensione del procedimento, l'Autorità aveva altresì ipotizzato che, in seno agli organi consortili di COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, di COBAT RIPA, e in precedenza del consorzio Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, le parti del procedimento avessero condiviso informazioni commercialmente sensibili nonché concordato di non acquistare accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti da sistemi di raccolta concorrenti, salvo diverse pattuizioni concordate con COBAT in conformità all'articolo 9 dello Statuto³⁷, e inoltre che i

³² *[Doc. 9, pag. 11.]*

³³ *[Doc. 9, pagg. 4 e 16.]*

³⁴ *[Cfr. il più volte citato Doc. 9, pag. 16.]*

³⁵ *[Doc. 9, pag. 10.]*

³⁶ *[Doc. 9, pag. 16.]*

³⁷ *[L'articolo 9 dello Statuto di COBAT prevede che "[I]le imprese consorziate sono obbligate ... a non operare altrimenti che per il tramite del Consorzio, salvo accordi diversi derivanti da pattuizioni scritte", e la violazione di quest'obbligo può anche, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del medesimo Statuto, comportare l'esclusione dai consorzi previa delibera in tal senso dei Consigli di*

produttori/importatori di categoria A1 di COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, di COBAT RIPA, e prima ancora del precedente consorzio Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, fossero tenuti a far lavorare gli accumulatori esausti ad essi assegnati esclusivamente dai riciclatori di categoria A1 dei medesimi consorzi.

28. Il provvedimento di estensione del procedimento dava poi conto di un'ulteriore condotta, in possibile violazione dell'articolo 101 TFUE, consistente nella fissazione di contributi ambientali differenziati per le diverse categorie di produttori/importatori aderenti ai citati consorzi a possibile vantaggio dei produttori/importatori di categoria A1, e contemplati anche per i riciclatori³⁸.

VI. GLI IMPEGNI PROPOSTI

29. In data 8 febbraio 2021 COBAT RIPA, COBAT, Fiamm, Siapra, Clarios, Eco-bat, Piomboleghe e Piombifera hanno presentato un set di impegni comuni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, più diffusamente descritti nel seguito, finalizzati a risolvere le criticità evidenziate dall'Autorità nei provvedimenti di avvio e di estensione del procedimento. In pari data, ESI ha presentato un Formulario distinto a fronte [omissis] con il quale – come si vedrà – la società si è impegnata ad accettare e condividere gli impegni proposti dalle altre parti e a supportarne la relativa attuazione, per l'ipotesi in cui sia nuovamente ammessa a far parte di tali compagni proprietarie [omissis].

30. Valutando tali impegni non manifestamente infondati, con delibera del 23 febbraio 2021 l'Autorità ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *Internet* in data 25 febbraio 2021, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni. Entro il termine fissato per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni da parte del consorzio Ecopower ("Ecopower").

31. In risposta all'esito della consultazione pubblica sugli impegni, COBAT RIPA, COBAT, Fiamm, Siapra, Clarios, Eco-bat, Piomboleghe e Piombifera hanno presentato la versione definitiva di propri impegni in data 26 aprile 2021, allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante; in tale versione, gli impegni originari sono stati integrati con modifiche accessorie. ESI non ha presentato modifiche accessorie; la versione definitiva degli impegni presentata da ESI è dunque quella depositata in data 8 febbraio 2021, anch'essa allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante. Nel prosieguo si illustra il contenuto originario e quello definitivo degli impegni alla luce delle modifiche accessorie apportate in seguito al *market test*.

VI.1. Le misure originariamente proposte

VI.1.1. L'impegno relativo alla dismissione delle quote detenute dai riciclatori in COBAT e COBAT RIPA

32. COBAT, Fiamm, Siapra, Clarios, Eco-bat, Piomboleghe e Piombifera Italiana si sono impegnati ad assicurare la dismissione delle quote degli *smelter* da COBAT, a seguito della sua trasformazione in società per azioni e della modifica dello statuto del consorzio, che le citate parti si impegnano a portare a termine entro [omissis].

33. Gli *smelter* si impegnano ad iniziare a vendere le proprie azioni a partire dalla data in cui sarà completato il processo di trasformazione di COBAT in società per azioni, e dunque non oltre il [omissis]; il processo di dismissione delle azioni dovrà essere completato entro il cd. "Termine Ultimo", ovvero l'ultima data tra (i) [omissis] dalla data di pubblicazione degli impegni e (ii) la data del [omissis]. Poiché l'Autorità ha pubblicato gli impegni il 25 febbraio scorso, le parti si sono impegnate a completare il processo di dismissione delle quote entro [omissis], che costituirà il Termine Ultimo ai sensi degli impegni.

34. Il periodo di dismissione delle quote degli *smelter*, compreso tra il completamento della trasformazione di COBAT in S.p.A. e il Termine Ultimo, si articola, al suo interno, in tre fasi: (i) in una prima fase, [omissis] (cd. "Primo Termine"), gli *smelter* saranno liberi di vendere direttamente le proprie azioni sul mercato al prezzo da essi prescelto; (ii) nel caso in cui, alla scadenza del Primo Termine, uno o più tra gli *smelter* non abbia completato la vendita delle proprie azioni, lo *smelter* in questione dovrà, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del Primo Termine, assegnare le proprie azioni ad una società fiduciaria selezionata dallo *smelter* stesso e approvata dall'Autorità, con mandato a vendere tali azioni alle migliori condizioni. [omissis]. La società fiduciaria provvederà quindi a vendere le azioni degli *smelter*, a qualunque terzo, alle migliori condizioni [omissis]. Infine, (iii) qualora la società fiduciaria non abbia stipulato un accordo per la cessione delle azioni entro un termine di 10 giorni lavorativi prima della scadenza del Termine Ultimo, ne darà notizia a Fiamm e Clarios le quali si impegnano, ciascuno in misura proporzionale alla propria quota all'interno del COBAT, ad acquistare entro il Termine Ultimo la totalità delle azioni degli *smelter* rimaste invendute, a un prezzo definito [omissis] tenendo conto dei criteri concordati in buona fede dai consorziati entro 14 giorni dalla presentazione formale degli impegni³⁹.

35. Sempre entro il Termine Ultimo, gli *smelter* Eco-bat, Piomboleghe e Piombifera si impegnano altresì a recedere da COBAT RIPA (consorzio nel quale detengono attualmente una quota complessiva pari al 10%), previa liquidazione del valore nominale della rispettiva quota del fondo consortile.

amministrazione; analoga previsione era contenuta nel vecchio Statuto di COBAT RIPA poi, come anticipato, modificato con l'eliminazione di questa previsione con effetto dal 1º gennaio 2020.]

³⁸ *[Come anticipato, il nuovo Statuto di COBAT RIPA ha eliminato la contribuzione da parte degli smelter e la distinzione tra le diverse categorie di produttori/importatori (A1 e A3), [omissis].]*

³⁹ *[In data 23.02.2021, le parti sopra menzionate hanno dato atto di aver definito, entro il termine contemplato negli impegni, tali criteri di definizione del prezzo di acquisto delle azioni rimaste eventualmente invendute da parte di Fiamm e Clarios (Doc. 2974).]*

VI.1.2. L'impegno ad allocare gli accumulatori esausti raccolti da COBAT esclusivamente tramite aste telematiche aperte a tutti i soggetti autorizzati, italiani e stranieri

36. COBAT si impegna ad allocare tutti gli accumulatori esausti gestiti attraverso la raccolta libera esclusivamente attraverso aste telematiche periodiche aperte a tutti gli operatori – italiani o esteri – che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile (italiana o del Paese di origine) per la gestione di rifiuti pericolosi quali gli accumulatori al piombo esausti (e.g., in Italia, la titolarità di un'autorizzazione integrata ambientale). La partecipazione alle aste telematiche è subordinata ad una serie di requisiti meglio illustrati nel testo degli impegni tra cui, oltre alle diverse certificazioni richieste dalla legge applicabile, è annoverata l'assenza di situazioni debitorie verso COBAT/COBAT RIPA.

37. La base d'asta sarà definita esclusivamente dalla Direzione Generale e dalla Direzione Operativa di COBAT, tenendo conto delle quotazioni del piombo secondario registrate sul LME, del costo sostenuto dal COBAT per la raccolta degli accumulatori esausti provenienti dalla raccolta libera e degli esiti delle aste precedenti, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e l'efficienza del sistema di raccolta. La base d'asta non potrà essere inferiore al costo medio della raccolta osservato nell'ultimo mese.

38. Il procedimento di assegnazione prevede un'unica sessione, nel corso della quale i partecipanti potranno presentare per ciascuno dei lotti posti a gara una singola offerta al rialzo rispetto al prezzo base d'asta. I singoli lotti saranno aggiudicati sulla base della migliore offerta economica.

39. I lotti posti a gara saranno individuati in considerazione dei volumi di accumulatori esausti raccolti, tenendo conto della distribuzione territoriale dei punti di raccolta COBAT; la dimensione dei lotti terrà conto della capacità produttiva degli operatori accreditati e del mercato potenziale in modo da definire, laddove possibile, lotti asimmetrici rispetto alla distribuzione delle capacità dei singoli operatori e un numero di lotti inferiore al numero di concorrenti potenziali.

40. L'aggiudicatario sarà libero di scegliere fra le modalità di vendita franco partenza e franco destino; nel caso di scelta della modalità franco destino, i costi di trasporto, che saranno calcolati sulla base di parametri oggettivi, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario e verranno calcolati in relazione alla distanza fra il luogo nel quale sono situati gli accumulatori esausti ed il luogo di consegna, sulla base di una tabella che sarà allegata agli avvisi delle aste telematiche e liberamente consultabile da tutti i soggetti accreditati.

41. COBAT si è altresì impegnata a pubblicizzare adeguatamente gli avvisi con i quali vengono indette le aste per l'assegnazione di accumulatori al piombo esausti allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alle stesse da parte di tutti i soggetti interessati.

42. Il funzionamento delle aste è descritto in modo più dettagliato all'interno del Regolamento Aste Telematiche COBAT e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta COBAT (allegati A e B agli impegni presentati). Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, COBAT si è impegnata a pubblicare entrambi i documenti sul proprio sito *Internet* (www.cobat.it) e ad aprire contestualmente il registro degli operatori accreditati. Entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni COBAT provverà a pubblicare sul proprio sito *Internet* gli avvisi (redatti sulla base del modello di cui all'allegato C agli impegni) relativi alla prima asta telematica da svolgersi secondo le modalità sopra descritte.

VI.1.3. L'impegno a rafforzare le misure tese a limitare l'accesso ad informazioni sensibili da parte dei soci di COBAT

43. COBAT, Fiamm, Clarios, Eco-bat, Piombifera e Piomboleghe si sono impegnate ad inserire nel regolamento della società di capitali che sarà costituita a seguito della trasformazione del consorzio un'apposita previsione, riportata per esteso nel testo degli impegni, tesa a limitare l'accesso alle informazioni sensibili da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione; tale disposizione prevede che i soci ed i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione non potranno in alcun caso accedere a documenti o informazioni riguardanti le offerte formulate (anche nell'ambito delle aste telematiche), i prezzi praticati da altri operatori, le quantità di accumulatori esausti assegnate (sia tramite gara che all'esito di trattative private), la capacità di trattamento dei riciclatori e le quantità di accumulatori esausti raccolte dai Punti COBAT.

VI.1.4. L'impegno a non applicare l'obbligo di esclusiva previsto dall'articolo 9 dello Statuto di COBAT e a non introdurre tale disposizione in Cobat S.p.A.

44. COBAT, Fiamm, Clarios, Eco-bat, Piombifera e Piomboleghe si sono impegnate a non introdurre l'articolo 9 dello Statuto del COBAT (o una disposizione di simile tenore) nello Statuto e nei regolamenti che disciplineranno le attività del COBAT a seguito della sua trasformazione in società di capitali (trasformazione che si perfezionerà, come anticipato, entro il *[omissis]*); nelle more della trasformazione in società di capitali, le parti sopra elencate si sono impegnate ad interpretare la disposizione in esame nel senso di escluderne l'applicabilità nei confronti di *smelter* e produttori.

VI.1.5. L'impegno a limitare le informazioni acquisite dai raccoglitori a quelle essenziali in virtù di obblighi normativi, e a rimettere la definizione dei prezzi praticati ai raccoglitori esclusivamente alla Direzione Generale e alla Direzione Operativa di COBAT

45. COBAT si impegna, nell'ambito della raccolta libera, a non richiedere ai raccoglitori informazioni sui detentori del rifiuto presso i quali si approvvigionano. A tal fine, COBAT provverà a modificare gli obblighi informativi posti a

carico dei raccoglitori dai contratti stipulati con il consorzio. COBAT procederà inoltre a cancellare tutti i dati relativi ai detentori dei rifiuti raccolti nell'ambito della raccolta libera ed attualmente in suo possesso. Con riguardo invece alla raccolta intermediata⁴⁰, COBAT richiederà solo le informazioni essenziali per la gestione della raccolta, per l'adempimento dei propri obblighi informativi nei confronti del CDCNPA e per il tracciamento degli accumulatori esausti ai fini dell'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa ambientale; COBAT si impegna inoltre a non conservare tali dati sulla raccolta intermediata per un periodo superiore a 12 mesi e a cancellare i dati appartenenti a tale categoria raccolti prima del 1º gennaio 2020. COBAT si è impegnata ad adottare le delibere necessarie a tal proposito entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni.

46. Nei propri impegni, COBAT ha altresì precisato che i prezzi applicati ai raccoglitori saranno definiti esclusivamente dalla Direzione Generale e dalla Direzione Operativa di COBAT.

VI.1.6. Gli impegni di COBAT RIPA

47. COBAT RIPA si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la piena implementazione degli impegni presentati dalle altre parti del procedimento, in particolare ponendo in essere ogni attività funzionale ad agevolare il recesso degli *smelter* da COBAT RIPA.

48. Inoltre, COBAT RIPA si è impegnata a delegare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (attraverso contratti di *outsourcing* o altri strumenti giuridici) solo a società o consorzi che si siano impegnati a cedere gli accumulatori esausti attraverso un sistema di aste sul modello di quello sopra illustrato.

VI.1.7. Gli impegni di ESI

49. [Omissis], ESI si è impegnata ad accettare e condividere gli impegni presentati dalle altre parti del procedimento, e a supportarne la relativa attuazione, anche mediante la cessione delle quote ad operatori terzi secondo quello che sarà il loro valore di mercato.

VI.2. Gli elementi emersi nel corso del market test

50. In data 26.03.2021, il consorzio concorrente Ecopower ha presentato alcune osservazioni in merito agli impegni presentati dalle parti del procedimento. In particolare, con riferimento all'impegno di modifica degli assetti strutturali del COBAT, Ecopower ha considerato che Cobat S.p.A. risulterà destinataria di una parte consistente del patrimonio storico del sistema consortile, generato attraverso avanzi di gestione derivanti dalla riscossione del contributo ambientale dall'allora monopolista legale COBAT. Ecopower ha espresso preoccupazione in merito al possibile utilizzo di queste riserve, laddove ad esempio queste siano impiegate per coprire perdite derivanti dall'adozione di prezzi non remunerativi o dall'attuazione di condotte escludenti potenzialmente riguardanti anche la vendita di accumulatori nuovi; Ecopower ha osservato altresì che le riserve potrebbero essere distribuite ai produttori che deterranno azioni del COBAT a seguito della sua trasformazione in società di capitali, attribuendo a tali operatori un significativo vantaggio competitivo. Ecopower ha dunque auspicato che le parti, in sede di modifiche accessorie, indicassero in che modo verranno utilizzate le riserve che confluiranno in Cobat S.p.A..

51. Inoltre, con particolare riferimento alle caratteristiche delle gare per l'assegnazione degli accumulatori esausti, Ecopower ha prospettato che il criterio di allocazione al prezzo più alto potrebbe generare distorsioni sul mercato in termini ambientali, in assenza di specifici requisiti e controlli anche sulla qualità ambientale del trattamento praticato e sui processi industriali adottati dalle imprese acquirenti; per questo motivo, Ecopower ha auspicato che i criteri d'asta siano precisati tenendo conto anche di determinati requisiti ambientali e industriali, in particolare richiedendo che l'acquirente degli accumulatori esausti sia in posizione di assicurare che il riciclaggio avvenga in impianti in linea con le migliori tecniche disponibili (*best available techniques*) e che tale requisito sia monitorato dal sistema COBAT attraverso strumenti non meramente documentali. Ecopower ha poi, da un lato, considerato che debbano essere esplicitate le condizioni contrattuali in forza delle quali COBAT presta tali servizi in *outsourcing* per COBAT RIPA e, dall'altro, che la discrezionalità che COBAT si riserva in sede di formazione dei lotti posti a gara rispetto a generiche esigenze territoriali, logistiche e industriali appaia eccessiva.

52. In chiusura, Ecopower ha poi auspicato che le parti introducano specifiche misure tese ad impedire la possibile applicazione di prezzi differenziati di acquisto degli accumulatori esausti a seconda dell'origine del rifiuto, condotta contestata nel provvedimento di estensione per la quale, secondo Ecopower, le parti allo stato non hanno presentato apposite azioni rimediali.

VI.3 Le modifiche accessorie

53. Alla luce delle osservazioni pervenute nel corso del *market test*, in data 26 aprile 2021 COBAT RIPA, COBAT, Fiamm, Siapra, Clarios, Eco-bat, Piomboleghe e Piombifera hanno integrato l'impegno strutturale al fine di dotare la società risultante dalla trasformazione del consorzio COBAT di presidi interni volti a garantire il rispetto delle regole di concorrenza. In particolare, tali parti si sono impegnate ad inserire nello Statuto di COBAT S.p.A. un'apposita previsione in virtù della quale la società si impegna al rispetto della normativa *antitrust* nazionale ed europea in ogni

⁴⁰ [La cd. raccolta intermediata è quella svolta da COBAT nell'interesse di altri operatori; in questo caso COBAT non acquista la titolarità del bene e si limita a conferirlo al riciclatore identificato dall'operatore. Secondo la stima riportata da COBAT nel proprio Formulario, aggiornata al 14 ottobre 2020, il [omissis]% degli accumulatori esausti gestiti da COBAT nel 2020 è riconducibile alla raccolta intermediata.]

fase della gestione dei rifiuti (raccolta, intermediazione, trattamento e avvio al riciclo), dotandosi di un manuale di *antitrust compliance* che definisca procedure e norme comportamentali anche con riferimento alle attività di acquisto e di vendita dei rifiuti, al fine di evitare il rischio di incorrere nelle condotte anticoncorrenziali discriminatorie ed escludenti paventate da Ecopower. Inoltre, la società si dovrà di un *antitrust compliance officer*, che sarà incaricato di vigilare sul rispetto della normativa *antitrust* e del manuale sopra citato, e che avrà l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno del quinquennio 2021-2025, un *report* in cui verrà dato conto del rispetto del manuale, degli impegni delle parti e della normativa sulla concorrenza.

54. In sede di modifiche accessorie, le parti sopra identificate hanno inoltre apportato alcune modifiche di carattere tecnico alla documentazione relativa alle aste telematiche, in primo luogo identificando nell'allegato A (recante "Regolamento Aste Telematiche Cobat") la società incaricata della conduzione tecnico-operativa delle aste telematiche (cd. "Gestore delle vendite"); COBAT ha altresì inserito nell'allegato B (recante "Condizioni generali di vendita all'asta") una previsione che contempla la possibile modifica di tali condizioni generali a valle di un periodo di prova di 12 mesi dalla pubblicazione sul sito Internet di COBAT, al solo fine di assicurare una più efficiente operatività del sistema di aste telematiche, nel rispetto della normativa applicabile e degli impegni assunti nel presente procedimento.

VII. VALUTAZIONI

55. L'Autorità ritiene che i comportamenti posti in essere dalle parti rientrino nella sfera di possibile applicazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE nella misura in cui integrano gli estremi di possibili restrizioni della concorrenza per oggetto che interessano una pluralità di variabili competitive (prezzo e quantità di acquisto degli accumulatori esausti, a diversi livelli della filiera produttiva) e sono idonee ad incidere sul corretto funzionamento delle dinamiche di concorrenza tra i principali acquirenti di accumulatori al piombo esausto presenti in Italia nonché tra sistemi di raccolta attivi sul territorio nazionale, con pregiudizio al commercio intra-europeo.

56. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalle parti appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio e di estensione del procedimento, e all'ipotesi di possibile pregiudizio al commercio intraeuropeo: gli impegni presentati sono infatti, da un lato, finalizzati ad eliminare pregresse distorsioni strutturali suscettibili di impedire il corretto funzionamento della filiera del recupero degli accumulatori esausti in Italia e, dall'altro, appaiono tesi ad introdurre adeguati presidi di contrasto ad eventuali condotte anticoncorrenziali quali quelle ipotizzate nel presente procedimento.

57. In tal senso, viene in primo luogo in rilievo l'importante misura strutturale presentata dalle parti, che ha ad oggetto la definitiva dismissione delle quote detenute dagli *smelter* in COBAT e l'esercizio, da parte degli stessi, del diritto di recesso da COBAT RIPA.

58. L'intervento strutturale proposto dalle parti appare infatti idoneo ad una definitiva risoluzione delle problematiche concorrenziali rilevate dall'Autorità in merito all'interferenza degli *smelter* nel funzionamento del sistema COBAT; a valle del processo di dismissione, il COBAT sarà invece a tutti gli effetti un sistema di soli produttori, come avviene per tutti gli altri operatori nazionali di raccolta di accumulatori esausti.

59. Inoltre, la misura strutturale di uscita degli *smelter* dal COBAT è disegnata in modo che, nel caso in cui i vendori/*smelter* non rinvengano compratori sul mercato, sia attivato un processo governato da soggetti terzi (la società fiduciaria [*omissis*]), approvati dall'Autorità, i quali dovranno prima offrire le azioni sul mercato e poi cedere ai due compratori di ultima istanza (i produttori Fiamm e Clarios, entrambi parti del procedimento, che si sono contestualmente impegnati ad acquistare tali azioni). A tal proposito, considerato l'impegno presentato dalle parti ad ottenere l'approvazione della società fiduciaria e [*omissis*]da parte dell'Autorità, i soggetti individuati dalle parti dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'Autorità in tempo utile per il rispetto dei termini di cui agli impegni anche considerando i tempi di decisione dell'Autorità. Il processo, scandito secondo una tempistica ben definita, offre dunque certezza e sicurezza all'intero processo di dismissione, e assicura che entro [*omissis*] il COBAT sarà libero dalla potenziale influenza dei riciclatori; entro lo stesso termine, gli *smelter* si sono altresì impegnati a recedere da COBAT RIPA previa liquidazione del valore nominale della rispettiva quota del fondo consortile. Ad entrambe tali misure ha aderito ESI che, [*omissis*], si è impegnata a dismettere le proprie partecipazioni.

60. L'impegno strutturale proposto, connotato da caratteristiche di certezza e verificabilità, appare in conclusione pienamente efficace rispetto al fine di eliminare in radice una distorsione strutturale della filiera del recupero del piombo esausto, definita dalla presenza, nella compagine consorziale del principale e dominante sistema di raccolta di accumulatori esausti, di tutti i principali *smelter* operanti nel mercato nazionale, ovvero di tutti i principali acquirenti dei materiali raccolti e allocati dallo stesso COBAT su tale mercato. Nell'eliminare condizioni di disparità tra consorzi concorrenti e conflitti di interesse all'interno di COBAT nell'attribuzione dei materiali, l'impegno genera condizioni di concorrenza tra produttori e *smelter* e appare dunque pienamente idoneo ad eliminare le preoccupazioni concorrenziali dell'Autorità, sterilizzando le condizioni e gli incentivi ad adottare le condotte anticoncorrenziali ipotizzate in sede di avvio e di estensione del procedimento.

61. Gli impegni contemplano altresì alcune misure comportamentali di rilevante valenza pro-competitiva nella misura in cui, a fronte della complessa strategia ipotizzata dall'Autorità con riferimento all'intera filiera di recupero, governeranno la condotta del COBAT ai singoli livelli della catena produttiva, inserendo a tali diversi stadi presidi di

garanzia idonei a scongiurare sia condotte di accaparramento a favore dei soli soci del COBAT sia condotte tese a limitare la capacità competitiva dei sistemi di raccolta concorrenti.

62. In primo luogo, il consorzio si impegna ad inserire nel regolamento della società di capitali che sarà costituita una previsione tesa ad impedire la circolazione di informazioni sensibili all'interno degli organi consortili e a definire le tipologie di informazioni alle quali i soci non potranno in alcun caso avere accesso (offerte formulate, prezzi praticati e quantità assegnate ad altri operatori, capacità di trattamento degli *smelter*, e quantità di accumulatori esausti raccolte dai Punti COBAT); tale disposizione ha evidentemente lo scopo di evitare che il COBAT possa rappresentare la sede nella quale si raggiungono accordi tra concorrenti, in tal modo rimediando alla preoccupazione, espressa in particolare nel provvedimento di estensione del procedimento, in merito alla possibile condivisione di informazioni sensibili tra consorziati in seno al COBAT. Il COBAT si impegna inoltre ad abrogare l'articolo 9 del proprio Statuto e a non introdurre simili disposizioni nello Statuto e nei regolamenti della società di capitali costituita a seguito della trasformazione del COBAT, eliminando così qualsiasi vincolo per i produttori ad operare esclusivamente attraverso il sistema di appartenenza.

63. Parimenti efficaci appaiono le misure proposte dal COBAT sul fronte della raccolta, ossia con riferimento ai rapporti intrattenuti con i propri raccoglitori, che contemplano la cancellazione delle informazioni relative ai detentori del rifiuto per la raccolta libera, e l'impegno a non acquisire più tali informazioni nel futuro, di talché il COBAT non potrà più fare leva sul proprio *database* per implementare politiche di prezzo discriminatorie a fronte dell'origine del rifiuto; a tal fine, il COBAT provvederà a modificare i contratti stipulati con i raccoglitori nella parte in cui sono indicati i dati che questi ultimi sono tenuti a fornire al consorzio. Con riguardo invece alla raccolta intermediata, svolta su indicazione di altri operatori che forniscono al consorzio le informazioni in merito all'ubicazione del rifiuto per lo svolgimento della prestazione, COBAT si impegna a non conservare i dati relativi ai detentori del rifiuto forniti dai raccoglitori per un periodo superiore a 12 mesi e a cancellare i dati appartenenti a tale categoria raccolti prima del 1º gennaio 2020. Tale impegno appare efficacemente finalizzato ad eliminare il rischio, ipotizzato nel provvedimento di estensione del procedimento, di possibile utilizzo di prezzi discriminatori a fronte della concorrenza di altri consorzi, in quanto il COBAT non disporrà più delle informazioni che sono state assolutamente utilizzate per porre in essere tali politiche di prezzo selettive (e potenzialmente non remunerative) a fini escludenti.

64. A fronte della possibilità, paventata in sede di *market test*, che l'impegno così configurato non sia idoneo ad escludere che il COBAT applichi politiche commerciali discriminatorie, anche considerato il possibile utilizzo a tal fine delle riserve formatesi quando era consorzio obbligatorio, le parti si sono impegnate ad inserire nello Statuto di COBAT S.p.A. un'apposita previsione in virtù della quale la società si impegna al rispetto della normativa *antitrust* nazionale ed europea in ogni fase della gestione dei rifiuti (e, in particolare, anche nella raccolta), dotandosi di un manuale di *antitrust compliance* che definisca procedure e norme comportamentali anche con riferimento alle attività di acquisto e di vendita dei rifiuto. Inoltre, la società nominerà un *antitrust compliance officer*, che sarà incaricato di vigilare sul rispetto della normativa rilevante e del manuale sopra citato, e che avrà l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno del quinquennio 2021-2025, un *report* in cui verrà dato conto del rispetto del manuale, degli impegni delle parti e della normativa sulla concorrenza. L'Autorità disporrà dunque di strumenti specifici per monitorare la condotta del COBAT anche sul fronte della raccolta, scongiurando possibili azioni discriminatorie ed escludenti poste in essere in tale fase della filiera in potenziale danno dei sistemi concorrenti.

65. Gli impegni presentati contemplano poi l'allocazione di tutti gli accumulatori esausti gestiti dal COBAT attraverso la raccolta libera esclusivamente attraverso aste telematiche, aperte anche ad operatori non aderenti al consorzio, italiani o esteri⁴¹. I requisiti di ammissione alle aste (di natura oggettiva e non discriminatoria) e i criteri di designazione e aggiudicazione dei lotti (in base al criterio della migliore offerta economica) appaiono garantire un'ampia partecipazione e confronto concorrenziale, nonché l'aggiudicazione al miglior offerente, al riparo dalle logiche di accaparramento per i soli consorziati A1, soci fondatori di COBAT. A tal proposito si precisa che, per partecipare alle aste, gli operatori interessati dovranno dimostrare di essere in possesso di tutte le certificazioni ambientali richieste dalla normativa applicabile; appare dunque priva di pregio la preoccupazione, espressa da Ecopower, in merito a possibili ricadute negative in termini ambientali del criterio di aggiudicazione al prezzo più alto, essendo gli operatori comunque ammessi sulla base di un criterio oggettivo (il possesso delle necessarie autorizzazioni di legge); l'introduzione di criteri che implicano valutazioni discrezionali da parte del COBAT rischierebbero, al contrario, di introdurre elementi di arbitrarietà nel processo di gara, rivelandosi dunque potenzialmente dannosi sotto il profilo concorrenziale.

66. Non appare poi condivisibile la preoccupazione di Ecopower in merito all'asserita eccessiva discrezionalità del COBAT in sede di formazione dei lotti posti a gara, in quanto gli impegni indicano che il COBAT designerà i lotti tenendo conto della distribuzione territoriale dei punti di raccolta COBAT, nell'ottica di ottimizzare i costi di trasporto nell'interesse dell'aggiudicatario (che comunque è sempre libero di scegliere tra la modalità franco destino e franco partenza), della capacità produttiva degli operatori accreditati e del mercato potenziale in modo da definire, ove possibile, lotti asimmetrici rispetto alla distribuzione delle capacità dei singoli operatori e un numero di lotti inferiore al

⁴¹ *[L'impegno ad allocare gli accumulatori esausti tramite aste aperte non riguarda invece i rifiuti gestiti attraverso la raccolta intermediata, che pesa tuttavia come già visto per il [omissis] % degli accumulatori esausti gestiti da COBAT nel 2020.]*

numero di concorrenti potenziali. Si tratta dunque di criteri predefiniti, e tesi a garantire l'efficienza produttiva e il confronto concorrenziale.

67. La base d'asta verrà definita esclusivamente dalla Direzione Generale e dalla Direzione Operativa di COBAT, di talché i rappresentanti delle imprese che siedono negli organi consortili non saranno coinvolti nella definizione dei prezzi e delle altre condizioni economiche relative all'acquisto e alla cessione degli accumulatori esausti. Tale base d'asta sarà determinata tenendo conto delle quotazioni del piombo secondario registrate sul LME, del costo sostenuto dal COBAT per la raccolta degli accumulatori esausti provenienti dalla raccolta libera e degli esiti delle aste precedenti e dunque, sia pur nell'ambito di una fisiologica flessibilità per adattarsi a condizioni di mercato esogene, anche in questo caso sulla base di parametri di natura oggettiva. Delle modalità e tempistiche di svolgimento delle gare viene inoltre data adeguata pubblicità, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati⁴².

68. In conclusione, gli impegni presentati appaiono nel loro complesso, e per le motivazioni in precedenza indicate, suscettibili di risolvere in maniera piena ed efficace le preoccupazioni concorrenziali espresse nel provvedimento di avvio.

69. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l., ed ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., nell'ambito del processo di dismissione delle proprie quote della costituenda società Cobat S.p.A. secondo le tempistiche definite negli impegni, sottopongano ove necessario all'Autorità i nominativi della società fiduciaria [omissis] per l'approvazione;

c) che COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ed ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. presentino all'Autorità una relazione dettagliata in merito all'avvenuta dismissione delle quote dei riciclatori e sull'attuazione degli altri impegni assunti entro il [omissis];

d) che COBAT, COBAT RIPA, Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l. presentino all'Autorità una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022-2025;

e) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

⁴² [Nell'ambito della propria risposta al market test, Ecopower ha altresì auspicato che siano rese note le condizioni contrattuali in forza delle quali COBAT presta tali servizi in outsourcing per COBAT RIPA. A tal proposito, l'Autorità considera anche che COBAT RIPA si è comunque impegnato a delegare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (attraverso contratti di outsourcing o altri strumenti giuridici) esclusivamente a società o consorzi che si siano impegnati a cedere gli accumulatori al piombo esausti attraverso un sistema di aste competitive e che tale misura sia di per sé suscettibile di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse in merito alla condotta posta in essere dal sistema COBAT sul mercato, indipendentemente dalle modalità organizzate interne prescelte dal sistema COBAT.]

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli